

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, GIACCHÈ, BOLDRINI,**  
**FERRARA Maurizio, FIORI, ARFÈ e CISBANI**

COMUNICATO ALLA PRÉSIDENZA IL 5 AGOSTO 1987

Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati  
e militari di truppa in servizio di leva

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento che sottoponiamo al vostro esame riproduce il testo del disegno di legge n. 2222 già proposto dai senatori comunisti e della sinistra indipendente durante la passata legislatura.

L'argomento delle paghe dei graduati e dei militari di truppa in servizio di leva è stato oggetto di attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento ove il superamento dell'attuale condizione è stato in più occasioni sollecitato. Con il disegno di legge che ora viene ripresentato si intende riproporre la questione al fine di un doveroso riconoscimento, intervenendo su una ragione evidente di iniquità e di vera e propria discriminazione nel trattamento economico in confronto con

quello riservato al giovane, esso pure di leva, che presta servizio come «ausiliario» o in ferma di leva prolungata.

I giovani di leva percepiscono (dopo gli adeguamenti previsti dalla legge n. 342 del 5 luglio 1986) circa lire centoventimila mensili, mentre chi ottiene di prestare il medesimo servizio di leva quale «ausiliario» nell'Arma dei carabinieri percepisce circa un milione al mese.

L'iniquità è risultata più evidente dopo l'approvazione della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, secondo la quale lo stesso militare di leva, se si avvale della facoltà di commutare la ferma in ferma prolungata biennale o triennale, già nei primi dodici mesi percepisce dal 50 per cento al 65 per cento

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della paga del sergente, una retribuzione cinque o sei volte maggiore di quella degli altri commilitoni.

La proposta che presentiamo tende almeno ad attenuare questa clamorosa disparità di trattamento. Essa è un atto dovuto verso i giovani che lasciano attività lavorative e di

studio per adempiere all'obbligo costituzionale del servizio militare.

Il suo accoglimento contribuirà a rendere più serena e motivata la compagine militare di leva che assicura alle Forze armate repubblicane un volto che è espressione genuina della gioventù e del popolo italiani.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.

2. Le misure delle paghe previste nella predetta tabella spettano dal 1° gennaio 1987.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 480 miliardi annui, si provvede mediante riduzione, in ragione di 160 miliardi ciascuno, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari 1988 e 1989.

TABELLA  
(Articolo 1)

## PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO DI LEVA TRATTENUTI O RICHIAMATI

Soldato, comune di seconda classe, aviere . . . . . L.	10.000
Caporale, comune di prima classe, aviere scelto . . . . . »	11.000
Caporale maggiore, sottocapo, primo aviere . . . . . »	12.000